



Scheda informativa

## Coronavirus – Ultimi provvedimenti

**Aggiornamento del 21 ottobre 2020**

**FAQ a fondo pagina**

Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova **Ordinanza** per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza Covid-19.

Su tutto il territorio di Regione Lombardia, **dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo**, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da **esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute**. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una **autocertificazione**.

È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Il Presidente Attilio Fontana ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.

Le disposizioni riportate dall'Ordinanza del Ministro della Salute e dall'Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal **22 ottobre** e restano valide **fino al 13 novembre 2020**.

Tra le **novità** previste dall'Ordinanza n. 623 si evidenziano, in particolare:

**CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI**

Nelle giornate di sabato e domenica **è disposta la chiusura** di:

- grandi strutture di vendita,
- esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

**Restano invece aperti**, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

- generi alimentari,
- alimenti e prodotti per animali domestici,
- prodotti cosmetici e per l'igiene personale,
- prodotti per l'igiene della casa,
- piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

## **MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO**

All'ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un **cartello** che riporti **il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

## **SAGRE E FIERE**

È vietato lo svolgimento di **sagre e fiere di comunità**. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono inoltre **aggiornate o confermate** le seguenti disposizioni:

## **MISURE ANTI-MOVIDA**

- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00**. Dopo le **ore 18.00** il consumo deve avvenire **esclusivamente ai**

**tavoli.** È consentito un **massimo di 6 persone** per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;

- con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
- resterà sempre consentita la ristorazione con **consegna a domicilio**, mentre la ristorazione con asporto o con modalità 'drive-through' (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
- sono chiusi i **distributori h24** di alimenti confezionati e bevande dalle ore 18 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
- è **vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica** dopo le ore 18.00 e fino alle ore 5.00 del mattino seguente.
- è **vietata** dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la **consumazione di bevande** su aree aperte al pubblico;
- è **sempre vietato il consumo di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione **nelle aree pubbliche** compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

## **DIDATTICA A DISTANZA**

A partire dal 26 ottobre, le **scuole secondarie di secondo grado** e le **istituzioni formative professionali di secondo grado** devono realizzare le proprie attività attraverso la **didattica a distanza** per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi **nel più breve tempo possibile** per poter svolgere anch'essi la didattica a distanza.

Sono escluse le attività di **laboratorio**, che possono essere svolte in presenza.

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di **differenziare gli ingressi** a scuola.

## **SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE**

**Sono sospese** tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti **individualmente**. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.

## ACCESSO ALLE RSA

L'accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

## SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono **sospese** le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l'uso delle "slot machine" negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

## ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto **1.4 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre** devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1. Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.

## DISPOSIZIONI NAZIONALI

Le disposizioni nazionali in vigore fanno riferimento al DPCM del 13 ottobre e al DPCM del 18 ottobre. Le norme indicate nei DPCM rimarranno valide **fino a venerdì 13 novembre compreso**.

Di seguito i punti principali dei DPCM:

- **raccomandazione** di utilizzare i **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi;
- **possibile chiusura di strade o piazze** nei centri urbani a partire dalle ore 21 per evitare assembramenti;
- **sospesi convegni e congressi** ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- **consentito l'accesso** del pubblico a **parchi, ville e giardini pubblici**, nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale; consentito inoltre l'accesso dei

minori ad aree giochi nel rispetto delle linee guida;

- confermata la **sospensione delle attività all'interno di sale da ballo**, discoteche e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;
- **divieto di svolgere** feste in tutti i luoghi, sia all'aperto che al chiuso;
- indicazioni per le feste connesse a **cerimonie civili o religiose**, che possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida;
- **sospensione** di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche **programmate dalle istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado;
- [disposizioni per chi fa ingresso in Italia.](#)

## LINK UTILI

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:

- <http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo>
- <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l'emergenza Coronavirus [vai alla pagina dedicata.](#)

## Mascherine

---

È confermato **l'obbligo di indossare la mascherina** a protezione di naso e bocca **nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto. Quando ci si trova all'aperto, **la mascherina va sempre portata con sé** e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

È **fortemente raccomandato** l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi. Nelle abitazioni private, inoltre, è fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere **più di 6 persone non conviventi**.

Possono essere utilizzate **mascherine di comunità** (dispositivi non soggetti a particolari certificazioni), **mascherine monouso** o **mascherine lavabili**, anche auto-prodotte. Le mascherine devono essere costituite da materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve **sempre** indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l'attività viene svolta.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dal DPCM del 13 ottobre 2020).

Non è obbligatorio l'uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.